

[Handwritten signature]

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

PARTE PRIMA PARTE SECONDA

Roma, 20 maggio 2003

Si pubblica normalmente il 10, 20 e 30 di ogni mese
Registrazione Tribunale di Roma n. 569/1986

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli.
1) la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Atti dello Stato e della U.E.);
2) la Parte III (Avvisi e concorsi)

Modalità di abbonamento e punti vendita:

L'abbonamento ai fascicoli del Bollettino Ufficiale si effettua secondo le modalità e le condizioni specificate in appendice e mediante versamento dell'importo, esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento annuale o semestrale alla Parte I e II; alla parte III; alle parti I, II e III al Bollettino Ufficiale. Per informazioni rivolgersi alla Regione Lazio - Servizio Promulgazione e Pubblicazione, Tel. 06-51685371 - 06-51685116/18.

Il Bollettino Ufficiale della Regione Lazio è ora consultabile anche in via telematica tramite Internet accedendo al sito www.regione.lazio.it

Il Bollettino Ufficiale può essere visualizzato e/o stampato sia in forma testuale che grafica.

Gli utenti sono assistiti da un servizio di "help" telefonico (06-85034200).

Da Gennaio 2001 l'accesso alla consultazione del Bollettino in via telematica tramite INTERNET è gratuito al pubblico.

Si rinvia ugualmente all'appendice per le informazioni relative ai punti vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale.

SOMMARIO

PARTE I

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 febbraio 2003, n. 92.

Legge regionale n. 21 del 14 giugno 1996 art. 29. «Disciplina della professione di maestro di sci e ordinamento delle scuole di sci nel Lazio». Tariffe per le prestazioni professionali dei maestri di sci nel Lazio, stagione invernale 2002/2003 Pag 6

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 febbraio 2003, n. 93.

Legge regionale n. 21 del 14 giugno 1996. Disciplina della professione di maestro di sci e ordinamento delle scuole di sci nel Lazio. Approvazione delle modifiche ed integrazioni apportate allo statuto del Collegio regionale dei Maestri di Sci, approvato con D.G.R. n. 5530/1998 Pag 6

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 marzo 2003, n. 226.

Destinazione dell'incremento delle risorse economiche, messe a disposizione dall'articolo 32 della legge regionale del 6 febbraio 2003, n. 2, concernente la legge finanziaria regionale per l'esercizio 2003, alle domande presentate dai soggetti pubblici e privati per il bando, di cui alla deliberazione n. 1135 del 25 luglio 2001, relativo al programma «tetti fotovoltaici» Pag 8

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 marzo 2003, n. 253.

Conferma autorizzazioni all'esercizio ed al funzionamento di strutture psichiatriche residenziali e semiresidenziali già rese dalla Regione Lazio Pag 10

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 marzo 2003, n. 274.

Legge 9 dicembre 1998, n. 431 art. 8. Deliberazione CIPE 14 febbraio 2002, n. 4 e successive modificazioni. Aggiornamento elenco comuni ad alta tensione abitativa Pag 11

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 marzo 2003, n. 275.

Comune di Tarquinia (VT). Variante al P.R.G. di un'area sito in "Via D. Sensi, da viabilità a sottozona B3. Approvazione Pag 14

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 aprile 2003, n. 292.

Variazione al bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2003, art. 28, comma 1, lett. a), legge regionale 25/2001 Pag 19

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 aprile 2003, n. 309.

Reg. (CE) n. 1256/99 del Consiglio del 17 maggio 1999; legge 7 aprile 2000, n. 79 art. 1, comma 8-bis; D.M. 19 aprile 2001, art. 2. Attribuzione ai produttori della Regione Lazio di quantitativi di riferimento individuali dalla riserva regionale. Pag 20

Oggetto: Destinazione dell'incremento delle risorse economiche, messe a disposizione dall'articolo 32 della Legge Regionale del 6 febbraio 2003, n. 2, concernente la legge finanziaria regionale per l'esercizio 2003, alle domande presentate dai soggetti pubblici e privati per il bando, di cui alla deliberazione n. 1135 del 25 luglio 2001, relativo al Programma "Tetti fotovoltaici".

LA GIUNTA REGIONALE

su proposta dell'Assessore all'Ambiente;


VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 1135 del 25 luglio 2001 con la quale la Giunta Regionale del Lazio, aderendo al sottoprogramma rivolto alle Regioni e alle Province autonome del Programma denominato "Tetti fotovoltaici", di cui al Decreto del Ministero Ambiente 16 marzo 2001, ha approvato il bando per la concessione e l'erogazione dei contributi per la realizzazione di impianti fotovoltaici;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 1424 del 28 settembre 2001 con la quale la Giunta Regionale del Lazio ha rettificato il bando regionale, approvato con la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 1135 del 25 luglio 2001, ed ha prorogato il termine di scadenza per la presentazione delle domande;

VISTA la Legge Regionale del 6 febbraio 2003, n. 2 concernente la legge finanziaria regionale per l'esercizio 2003 (legge regionale 20 novembre 2001 n. 25 articolo 11), pubblicata sul supplemento ordinario n. 6 al "Bollettino Ufficiale" della Regione Lazio n. 4 del 10 febbraio 2003;

PREMESSO che:

- il punto 3 dell'articolo 1 del bando, di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 1135 del 25 luglio 2001 succitata, prevede "Le risorse economiche pari a lire 5.064.758.848 sono, relativamente ai soggetti di cui al successivo articolo 3, così ripartite:
 - 1) 3.000.000.000 di lire per le domande presentate dai soggetti pubblici;
 - 2) 2.064.758.848 di lire per le domande presentate dai soggetti privati.";
- il punto 2 dell'articolo 8 del bando, di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 1135 del 25 luglio 2001 succitata, prevede "La Regione Lazio provvederà a redigere due graduatorie distinte per soggetti pubblici e privati, ai fini della concessione del contributo,";
- l'articolo 32 della Legge Regionale del 6 febbraio 2003, n. 2 concernente la legge finanziaria regionale per l'esercizio 2003, prevede "Nell'ambito dell'UPB E12, lo stanziamento destinato all'adesione della Regione al Programma Tetti Fotovoltaici di cui al Decreto del direttore generale del servizio inquinamento atmosferico e rischi industriali del Ministero dell'Ambiente del 16 marzo 2001 è incrementato di euro 300.000,00";



CONSIDERATO che occorre stabilire un criterio con cui ripartire l'incremento delle risorse finanziarie, di importo pari a 300.000,00 €, tra quelle da destinare alle domande presentate dai soggetti pubblici e quelle da destinare alle domande presentate dai soggetti privati;

VALUTATO che il criterio da adottare può essere quello di stabilire la stessa percentuale di suddivisione delle risorse usata al punto 3 dell'articolo 1 del bando, di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 1135 del 25 luglio 2001 succitata, e prevedere, pertanto, il 60% da destinare alle domande presentate dai soggetti pubblici ed il restante 40% alle domande presentate dai soggetti privati;

RITENUTO che occorre stabilire che il criterio con cui suddividere l'incremento delle risorse finanziarie, di importo pari a 300.000,00 €, di cui all'articolo 32 della Legge Regionale del 6 febbraio 2003, n. 2, sia quello di destinare il 60% dello stesso alle domande presentate dai soggetti pubblici ed il restante 40% alle domande presentate dai soggetti privati, a seguito del bando di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 1135 del 25 luglio 2001;

RITENUTO che occorre destinare, pertanto, 180.000,00 € a favore delle domande presentate dai soggetti pubblici e 120.000,00 € a favore delle domande presentate dai soggetti privati e di incrementate di tali somme gli importi previsti al punto 3 dell'articolo 1 del bando succitato;

ALL' UNANIMITA'

DELIBERA

- di stabilire che il criterio con cui suddividere l'incremento delle risorse finanziarie, di importo pari a 300.000,00 €, di cui all'articolo 32 della Legge Regionale del 6 febbraio 2003, n. 2, è quello di destinare il 60% dello stesso alle domande presentate dai soggetti pubblici ed il restante 40% alle domande presentate dai soggetti privati, a seguito del bando di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 1135 del 25 luglio 2001 citata in premessa;
- di destinare, pertanto, 180.000,00 € a favore delle domande presentate dai soggetti pubblici e 120.000,00 € a favore delle domande presentate dai soggetti privati e di incrementare di tali somme gli importi previsti al punto 3 dell'articolo 1 del bando succitato;
- di stabilire che gli impegni di spesa saranno assunti con determinazioni del Dipartimento Territorio attraverso le quali verranno redatte due distinte graduatorie, ai fini della concessione del contributo, una per i soggetti pubblici ed una per i soggetti privati, così come previsto al punto 2 dell'articolo 8 del bando succitato;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini